

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"QUADRIFIGLI - Ente del Terzo Settore"

Art.1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017, (di seguito "Codice del Terzo settore"), e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"QUADRIFIGLI - Ente del Terzo Settore"**, di seguito indicata "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Segrate (MI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, e deve essere approvata con apposita delibera del Consiglio Direttivo e successivamente comunicata agli uffici competenti nei tempi e secondo le modalità di legge.
3. L'Associazione potrà istituire uffici o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Utilizzo acronimo "ETS" o locuzione "Ente del Terzo Settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale ed utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione, che è apartitica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale in favore di soggetti preadolescenti, adolescenti e giovani adulti affetti da autismo o altre disabilità psichiche e intellettive.
2. In particolare, l'Associazione intende promuovere, sviluppare e realizzare progetti e iniziative, principalmente inerenti ad attività di tipo educativo, ricreativo, culturale e sociale volti all'inserimento dei soggetti di cui sopra nella società civile e finalizzati alla ricerca per tali soggetti di una propria autonomia.
3. Inoltre, quale obiettivo di lungo termine l'Associazione si propone di realizzare una casa famiglia che possa accogliere tali soggetti, quando arriverà il momento in cui saranno adulti e non potranno contare sull'appoggio familiare.
4. A tal fine l'Associazione intende operare negli ambiti di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
5. Al fine di perseguire le finalità e le attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, l'Associazione intende, in particolare:
 - organizzare e svolgere attività acquatica per disabili finalizzata alla promozione del benessere psicologico e sociale, all'incremento dell'autostima e dell'autonomia;

- organizzare attività ludiche e ricreative con l'obiettivo di favorire attività e esperienze in un contesto relazionale con i pari, sperimentando contesti diversi che aiutino i ragazzi nella costruzione di nuove esperienze in grado di migliorare la loro socialità;
- implementare uno sportello di ascolto per dare accoglienza, sostegno e orientamento alle famiglie che vivono con persone disabili e che devono affrontare nella quotidianità le numerose difficoltà che tale situazione porta con sé;
- ideare ed offrire percorsi di sensibilizzazione sul tema della disabilità e dell'autismo all'interno delle scuole
- porre in essere ogni altra iniziativa o progetto, anche in armonia con altri enti pubblici o privati, finalizzata al perseguimento delle finalità ed attività di interesse generale.

Art.4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS, purché di carattere secondario, strumentale e comunque in via non prevalente rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'organo di amministrazione provvede ad individuare nel dettaglio tali attività, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 13 CTS. A titolo esemplificativo potrà:
 - formare i propri operatori al fine dello svolgimento delle proprie attività di interesse generale nel modo più efficace ed efficiente;
 - organizzare e partecipare a convegni, conferenze, seminari, lezioni, iniziative scientifiche, sociali e culturali a livello nazionale e internazionale al fine di promuovere la propria attività istituzionale;
 - realizzare pubblicazioni, articoli e contributi di carattere scientifico al fine di promuovere la propria attività istituzionale.
2. L'Associazione potrà, altresì, al fine di perseguire le proprie finalità di interesse generale, costituire, aderire o partecipare ad associazioni, organizzazioni o altri enti le cui attività risultino coerenti con gli scopi dell'Associazione, stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti pubblici e privati, ivi inclusi, a titolo puramente esemplificativo, contratti di locazione, assunzione in concessione, comodato o acquisto in proprietà di beni mobili ed immobili.

Art. 5- Raccolte fondi

1. L'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'Associazione potrà realizzare, altresì, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. L'associazione potrà, in ogni caso, svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell'art. 79, co. 4, lett. a) del CTS.

Art. 6 - Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti gli associati sono tenuti a pagare la quota associativa annua deliberata dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e gli enti, pubblici o privati, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto appositamente delegato dal Consiglio Direttivo dell'ente rappresentato.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Fermo restando che tutti i diritti e doveri sono uguali per ciascun associato, sono individuate le seguenti categorie di associati:
 - soci ordinari;
 - soci onorari.
5. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, entro il termine stabilito dallo stesso.
6. I soci onorari sono nominati direttamente e discrezionalmente dal Consiglio Direttivo in ragione di particolari meriti.
7. Al Consiglio Direttivo spetta l'individuazione e la nomina dei soci onorari.

Art. 8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, l'aspirante associato presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione; nella domanda, oltre ai necessari dati di qualificazione, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le delibere emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare, per quanto nelle sue possibilità, alla vita associativa. Unitamente alla domanda di ammissione il socio effettua il primo versamento per la quota di iscrizione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. Il Consiglio, con apposita delibera, può demandare la procedura di cui al comma precedente ad uno o più consiglieri.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e la decorrenza degli effetti dell'ammissione inizia a far data dall'iscrizione nel libro degli associati, previo versamento della quota associativa se non già versato.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni

dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

6. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza garantendo all'appellante il diritto al contraddittorio in Assemblea

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei successivi 15 (quindici) giorni. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
 - d) ogni altro diritto contemplato nel presente statuto, in eventuali regolamenti o previsto per legge.
2. L'esercizio dei diritti sociali di cui al precedente comma spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso, che ogni associato può esercitare in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) esclusione per:
 - mancato rinnovo della quota associativa, se prevista, previo avviso inviato all'associato moroso con il quale il Consiglio Direttivo comunica un termine congruo per poter provvedere al versamento. In tale caso, l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - aver subito condanne penali incompatibili con le finalità dell'ente.

2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
3. L'Assemblea deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 – Il volontario ed attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il vice, se nominato;
 - d) l'organo di controllo e/o l'organo di revisione obbligatoriamente nominati rispettivamente al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali, fatte salve quelle di cui alla lett. d), sono gratuite. È comunque ammesso il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
3. Alle Assemblee e riunioni degli organi dell'Associazione possono essere normalmente chiamati a partecipare esperti o consulenti, senza diritto di voto.

Art. 13 – Assemblea degli associati

(composizione, modalità di convocazione e funzionamento)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, se prevista.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino a tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su impulso del Presidente, quando egli lo ritenga necessario;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea in modo che essa si svolga entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nel rispetto dei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio/videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dai membri che siano in regola con i versamenti delle quote annuali.
9. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea - competenze e quorum

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio sociale, se previsto o richiesto per legge, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Associazione;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e/o di revisione, se previsto o richiesto per legge;
 - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare su ogni altro argomento di sua competenza per legge o Statuto o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
 4. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.
 5. Per le deliberazioni di cui alla lett. a), del precedente co. 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio/videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il vice-Presidente;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e, in prima istanza, sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo può comunque attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 - Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c. 2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Consigliere attraverso la sua elezione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, convoca l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19 - Il Presidente ed il vice-Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il vice-Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 - L'Organo di controllo e l'Organo di revisione

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, collegiale o monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo esercita tutti i compiti previsti dal citato art. 30.
3. L'Assemblea nomina un Organo per la revisione legale dei conti, collegiale o monocratico, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. La revisione può essere attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 23 - Il tesoriere ed il segretario

1. Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga utile, nomina con apposita delibera un tesoriere ed un segretario al proprio interno o tra gli associati ed assegna a tali cariche specifici compiti con la medesima delibera.

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono tale attività in modo non occasionale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o di revisione, qualora questi organi siano presenti.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lett. e) sono tenuti dall'Organo al quale si riferiscono.

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del CTS;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e di altre norme applicabili all'Associazione.

Art.27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio/rendiconto di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 5 (cinque) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, come previsto dall'art.14, co. 6 del presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.